

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978, ORE 10,10. —
Presidenza del Presidente LEONILDE IOTTI.
— Interviene il Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri,
Bressani.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, concernente fissazione del 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento e sovvenzione a favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali (2405) (Parere della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

All'inizio della seduta il Sottosegretario Bressani, a nome del Governo, in relazione alle richieste formulategli nel corso della seduta precedente, precisa di essere in grado di rispondere solo parzialmente in merito allo stato dei lavori che si protraggono in seno alla Commissione tecnica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per dare attuazione al disposto relativo alle procedure di scioglimento degli enti di cui alla tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 316.

Su proposta del Presidente la Commissione delibera di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge alla seduta di mercoledì prossimo, alle ore 9,30.

Il deputato Labriola, preannunzia la presentazione dei seguenti emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 1 del decreto legge, che si riserva di illustrare nel corso dell'esame degli articoli:

ART. 1-bis.

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è sostituito dal seguente:

Il personale in servizio in base ad atti adottati entro la data del 24 febbraio 1977, presso le strutture operative periferiche degli enti pubblici nazionali e interregionali le cui funzioni siano trasferite o delegate alle regioni a norma del presente decreto e che sia indispensabile all'esercizio delle funzioni medesime, è posto a disposizione delle regioni medesime contestualmente al trasferimento dei beni e delle funzioni.

I contingenti del personale da mettere a disposizione delle regioni ai sensi del precedente comma saranno determinati con medesimo procedimento di cui all'articolo 112, secondo comma, entro sessanta giorni dall'emanazione dei provvedimenti con i quali saranno individuati e per ciascun ente le funzioni trasferite o delegate alle regioni.

Col medesimo provvedimento detto personale sarà ripartito tra le regioni, te-

nendo conto delle richieste formulate da ciascuna di queste.

Il personale dell'ANMIL e dell'ENAOLI assegnato rispettivamente all'INAIL e all'INPS per l'espletamento delle funzioni trasferite ai sensi degli articoli 1-*septies* e 1-*ter* è individuato dalle rispettive amministrazioni di provenienza di intesa con le organizzazioni sindacali di categoria.

Il personale degli enti pubblici non compreso fra quello trasferito ai sensi dei commi precedenti è assegnato, con effetto dalla data di trasferimento delle funzioni amministrative, nell'ordine, secondo contingenti numerici distinti per ente e per qualifica, e stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le organizzazioni sindacali confederali rappresentate nel CNEL:

a) ad altro ente pubblico di cui all'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive integrazioni con la osservanza delle disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 7 di detta legge e nei posti in organico riservati secondo l'articolo 43 della legge stessa;

b) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per la esigenza della copertura dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dei rispettivi ordinamenti;

c) ai ruoli unici di cui all'articolo 6 della legge 22 luglio 1975, n. 382.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì al personale adibito all'espletamento delle attività dell'ufficio stralcio di cui all'articolo 119, non appena esaurite le funzioni di detto ufficio.

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 115 trasferiti allo Stato ai sensi del presente decreto, che si dichiarino disponibili, sono comandati a prestare servizio presso gli enti di provenienza, che ne fanno richiesta e ne assumono ogni onere.

ART. 1-*ter*.

Il quinto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

« Fino alla stessa data detto personale è amministrato dalla amministrazione di provenienza, o, se trattasi di ente estinto dall'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro. A detto personale continuano ad applicarsi le norme in vigore alla data del 24 febbraio 1977 e successive modificazioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività, previdenza, quiescenza e assistenza ».

Il sesto comma dell'articolo 123 del decreto del Presidente della Repubblica 616 è soppresso.

ART. 1-*quater*.

Il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è sostituito dal seguente:

« Al personale trasferito a norma degli articoli 112 e 122 del presente decreto sono fatte salve le posizioni giuridiche ed economiche acquisite nel ruolo di provenienza all'atto del trasferimento. A tal fine al personale degli enti pubblici assegnato ad altri enti inclusi nella tabella allegata alla legge n. 70/75 sono applicate le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 della predetta legge. Al personale trasferito alle Regioni, nonché a quello trasferito alle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e ai ruoli dello Stato sono applicati criteri e modalità di inquadramento da definirsi entro il 31 marzo 1979 con decreto del Presidente della Repubblica, sulla base di accordi formali con le organizzazioni sindacali rappresentate nel CNEL. Fino al momento del definitivo inquadramento nei nuovi ruoli spetta al personale il trattamento contrattuale normativo, economico e di fine servizio in vigore presso l'Ente o l'amministrazione di provenienza o comunque relativo all'area contrattuale di provenienza ».

Dopo il primo comma dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono inseriti i seguenti commi:

« Il personale trasferito conserva nelle nuove aree l'anzianità complessiva maturata nell'Ente di provenienza ai fini del calcolo dell'indennità di fine servizio. A tal fine è previsto il passaggio delle quote di indennità maturate, dall'Ente di provenienza a quello di destinazione, in modo che quest'ultimo provveda utilizzando anche gli interessi sulle somme ricevute, alla erogazione dell'indennità di fine servizio sulla base dell'intera anzianità al momento della cessazione dal servizio e dell'ultima retribuzione; in mancanza totale o parziale di copertura finanziaria dell'ente di destinazione provvede l'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro.

Tale personale, qualora iscritto a fondi integrativi per il trattamento di previdenza mantiene tale iscrizione negli analoghi fondi esistenti presso gli enti di destinazione. A tale scopo gli enti di provenienza provvederanno a devolvere agli enti di destinazione le riserve matematiche maturate dai singoli dipendenti sino alla data di trasferimento.

Il personale trasferito conserva presso gli enti di destinazione l'anzianità utile maturata presso l'ente di provenienza ai fini della indennità di anzianità o altra equivalente. Gli enti di provenienza devolveranno agli enti di destinazione le quote di indennità maturate dai dipendenti trasferiti sino alla data del trasferimento stesso.

Il personale iscritto a fondi integrativi di previdenza che viene trasferito ad enti o pubbliche Amministrazioni presso cui non siano istituiti tali fondi viene liquidato gradualmente e comunque non oltre due anni a cura dell'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro delle competenze spettantigli in base alla normativa del fondo di appartenenza sino alla data del suo trasferimento ivi compresi gli interessi legali maturati.

I decreti di scioglimento degli Enti pubblici prevederanno le modalità per garantire la corresponsione delle pensio-

ni integrative in essere alla data di scioglimento dell'Ente, nonché delle corrispondenti quote di indennità integrativa speciale.

Il personale che ai sensi del decreto-legge 1974, n. 261 convertito con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, numero 355, sia stato inserito in uno dei contingenti previsti dalle suddette disposizioni di legge, conserva il diritto di essere collocato a riposo alla scadenza prevista per il contingente cui risulta assegnato. A tal fine il collocamento a riposo del predetto personale è da considerare in soprannumero rispetto al corrispondente contingente dell'amministrazione di destinazione.

Il deputato Calice presenta i seguenti emendamenti aggiuntivi, a firma anche dei deputati Labriola, Caruso, Colonna e Moschini:

Dopo l'articolo 1 del decreto legge, aggiungere i seguenti articoli:

ARTICOLO 1-bis.

Gli enti pubblici di cui ai numeri 1 (ENPMP), 3 (ONPI), 4 (ENAOLI), 8 (ONIG), 9 (ENAL), 10 (Istituto nazionale Umberto e Margherita di Savoia), 11 (Unione nazionale di assistenza all'infanzia), 12 (Opera nazionale assistenza orfani di guerra anormali psichici), 14 (Cassa soccorso vittime del delitto), 15 (Istituto nazionale dei ciechi Vittorio Emanuele di Firenze), 16 (Istituto nazionale di beneficenza Vittorio Emanuele III), 22 (Fondazione figli italiani all'estero), 26 (Fondazione Gaslini di Genova), 29 (Ente patronato Regina Margherita pro-ciechi « Paolo Colosimo»), 39 (ENPI), 43 (ANCC), 45 (Ente autonomo per la bonifica e l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nella provincia di Arezzo, Perugia, Siena e Terzi), 46 (Consorzio nazionale produttori canapa), 47 (Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania), 48 (Ente nazionale Tre Venezie), 50 (Consorzi per la difesa contro le malattie e i parassiti delle piante coltivate), 51 (Istituti di incremento ip-

pico), 53 (Ente mostra mercato artigiano), 54 (Ente italiano della moda), 55 (ENAPI), 56 (UMA), 57 (ONC), 58 (EAGAT), 59 (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), 60 (Comitato per la difesa sociale e morale della donna), 61 (ENPA), 62 (Consorti tutela e incremento pesca), della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono posti in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro 30 giorni dalla data predetta, su conforme parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina una Commissione di liquidazione dei predetti enti di tre membri ciascuna. Fino all'entrata in carica delle Commissioni di liquidazione, ne assumono collegialmente le funzioni le Giunte o i Comitati esecutivi dei rispettivi Consigli di Amministrazione, ove esistano, ovvero i Consigli di Amministrazione degli enti predetti.

Le Commissioni di liquidazione, o gli organi amministrativi che ne assumono provvisoriamente le funzioni assicurano la continuità delle prestazioni e dei servizi precedentemente espletati dall'ente, non oltre il 31 marzo 1979. Entro la stessa data si provvede, ai sensi e con le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, al trasferimento alle Regioni dei beni e del personale dei predetti enti, all'attribuzione alle Regioni e agli enti locali delle relative entrate.

Il Commissario liquidatore dell'ONIG continua nell'esercizio delle sue funzioni.

Per gli enti non compresi nel primo comma e previsti dalla tabella *B*, salvo le disposizioni di cui agli articoli successivi della presente legge, rimangono ferme le procedure di cui agli articoli 113 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 1-ter.

Gli enti pubblici di cui ai nn. 39 (ENPI) e 43 (ANCC) della tabella *B* allegata

al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 sono soppressi dalla data che sarà prevista nella legge di riforma sanitaria o, in mancanza, a far tempo dal 1° gennaio 1980. Qualora, alla data del 1° ottobre 1979, la legge istitutiva del servizio sanitario nazionale non sia entrata in vigore, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo articolo 113 individua gli organi dello Stato e gli altri enti pubblici ai quali sono attribuite le funzioni di orientamento professionale e di studio e ricerca svolte dal Centro ricerche di Monteporzio Catone, nonché le funzioni di studio e ricerca, e di omologazione di impianti e prototipi ai fini del rispramio energetico svolte dalla ANCC, e provvede al conseguente trasferimento di beni e di personale.

Gli enti pubblici di cui ai nn. 27 (Casa di riposo per musicisti «Fondazione Giuseppe Verdi») e 28 (Casa di riposo per artisti drammatici di Bologna) sono soppressi, a far tempo dal 31 marzo 1979. Le loro funzioni, beni e personale sono attribuiti, rispettivamente, ai comuni di Milano e Bologna, che sono tenuti a rispettare nella gestione dei beni e delle attività relative, le finalità indicate dagli statuti degli enti predetti. Ad essi si applicano le norme contenute nell'articolo 1-bis della presente legge.

Salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il patrimonio dell'ENAOLI è interamente ripartito fra le Regioni, ai sensi del medesimo articolo 117, per essere attribuito agli enti locali nei casi e nei modi previsti dall'articolo 25 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Fino all'entrata in vigore della legge di riforma del pensionamento di reversibilità e per i superstiti i comuni garantiscono l'erogazione agli orfani di sussidi sostitutivi della pensione ai superstiti che ne sono privi nella misura minima prevista dalla legge.

Fino all'entrata in vigore della legge di disciplina dei contributi obbligatori gravanti sul costo del lavoro e destinati ad

erogazioni assistenziali oppure della riforma dell'assistenza i comuni garantiscono erogazioni economiche agli orfani tenendo conto dei criteri seguiti dall'ENAOLI.

Le entrate dell'ENAOLI sono ripartite tra le Regioni in relazione alla spesa sostenuta dall'ente medesimo nell'ultimo triennio, e dalle regioni stesse assegnate ai comuni.

ART. 1-*quater*.

Entro 90 giorni dalla data di emanazione dei decreti di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616, i commissari liquidatori degli enti provvedono a trasmettere alle Regioni gli atti amministrativi attinenti alle funzioni trasferite nei rispettivi territori.

Dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 e fino alla trasmissione degli atti amministrativi di cui al comma precedente, le Regioni assicurano la continuità delle prestazioni, avvalendosi delle strutture e del personale degli enti, anticipando le somme necessarie all'esercizio delle funzioni trasferite.

ART. 1-*quinquies*.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è inserito il seguente comma:

Il decreto dichiara altresì l'estinzione dell'ente pubblico, allorché l'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente per l'assolvimento delle funzioni residue risulti, nei tre esercizi finanziari precedenti al 1° gennaio 1978, non superiore ad un terzo dell'ammontare complessivo delle spese sostenute dall'ente a qualsiasi titolo; nel procedere al computo predetto, non si prendono in considerazione le spese generali di amministrazione e le spese per il personale dell'ente. Il decreto, quando dichiara l'estinzione dell'ente ai sensi del presente comma, individua gli organi della pubblica amministrazione, ovvero gli enti pubblici nazionali e locali, compresi i co-

muni, ai quali le funzioni residue vengono trasferite, in quanto più affini a quelle già esercitate dagli organi od enti medesimi. Il decreto provvede, conseguentemente, al trasferimento dei beni e del personale e all'attribuzione delle entrate, in relazione alle funzioni trasferite.

ART. 1-*sexies*.

Dopo l'ultimo comma del medesimo articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è aggiunto il seguente comma:

Il contributo per il sostegno dell'attività associativa, di cui al comma precedente, non potrà comunque superare il 50 per cento dei contributi mediamente erogati dallo Stato, a favore degli enti predetti, negli esercizi finanziari 1975, 1976 e 1977. In ogni caso, a far tempo dal 31 dicembre 1979, sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono ritenute su salari, stipendi, retribuzioni, compensi od assegni continuativi, ovvero contributi obbligatori a favore degli enti di cui al primo comma.

ART. 1-*septies*.

L'assegno di incollocabilità di cui all'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1184 e successive modificazioni, attualmente erogato dall'ANMIL, verrà erogato, a far tempo dal 1° aprile 1979, dall'INAIL mediante apposita gestione speciale. All'INAIL è altresì trasferito l'onere, già posto a carico dell'ANMIL dall'articolo 8, primo comma, lettera c), della legge 5 maggio 1976, n. 248, del contributo annuale per la concessione dell'assegno speciale ai superstiti dei titolari di rendita per inabilità permanente di grado inferiore all'80 per cento deceduti per causa non dipendente dall'infortunio o dalla malattia professionale.

La Commissione tecnica di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,

individua la quota parte delle entrate dell'ANMIL, nonché i contingenti di personale da trasferire alla gestione speciale dell'INAIL di cui al comma precedente.

ART. 1-octies.

Il sesto comma dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è sostituito dal seguente:

I residui beni mobiliari compresi il numerario ed i titoli di credito sono attribuiti all'ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il quale provvede altresì ad assumere la eventuale passività. Per la copertura delle passività, il Ministero del tesoro, ove necessario, può destinare, in tutto o in parte, i proventi di cui al terzo comma.

ART. 1-nonies.

All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, è aggiunto il seguente comma:

L'ufficio stralcio di cui al precedente comma è direttamente gestito dall'amministrazione statale preposta alla vigilanza dell'ente soppresso, la quale si avvale del personale in servizio presso l'ente medesimo, nel numero strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni. Detto personale è individuato sentite le organizzazioni sindacali di categoria.

All'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente comma:

L'autorizzazione a derogare ai divieti di cui al 1° comma può essere concessa per comprovati motivi di interesse pubblico, su conforme parere della Commissione interregionale di cui alla legge 16 maggio 1970, n. 281.

All'articolo 3 aggiungere, in fine, il seguente comma:

In deroga al divieto di cui al precedente comma, la giunta regionale, sentita

la competente commissione consiliare, può autorizzare, di volta in volta, determinate istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza a compiere gli atti strettamente necessari alla realizzazione di programmi per la riorganizzazione, il potenziamento o l'istituzione di nuovi servizi, in ordine ai quali si siano pronunciati favorevolmente i comuni interessati.

Il deputato Battaglia presenta il seguente emendamento:

All'articolo 1 del decreto sostituire le parole: al 1° gennaio 1979, con le altre: al 15 ottobre 1978.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1978, ORE 10,20.
— *Presidenza del Presidente IOTTI LEONILDE.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per i trasporti, Accili e Degan.

Proposte di legge:

Marzotto Caotorta ed altri: Legge-quadro per i trasporti pubblici locali (37);

Bocchi Fausto ed altri: Ristrutturazione e potenziamento dei trasporti urbani ed extraurbani (1447);

(Parere alla X Commissione).

Il relatore Ferrari illustra alla Commissione le finalità del provvedimento, teso a conseguire, in sostanza, il massimo di razionalizzazione e di efficacia nell'ambito delle rinnovate strutture, sia di programmazione sia di esercizio, del trasporto pubblico locale. Tutto ciò viene reso possibile, a suo giudizio, per l'ottica insieme nazionale e regionale nella quale viene a calarsi il provvedimento, d'altronde assimilabile in sostanza ad una vera e propria legge-quadro in questo settore: così superando quella visuale angusta che continua tuttoggi ad informare, in modo affatto semplicistico, i criteri sostanzialmente aziendali di gestione, a livello municipi-

pale, del trasporto locale. D'altronde, sotto certi profili il provvedimento gli appare in sostanza ripetitivo di disposizioni normative già riprodotte nella legislazione pregressa: ed è per questo che la norma di cui al secondo comma dell'articolo 1 del testo in esame non fa altro che ribadire alla competenza regionale i trasporti pubblici precedentemente trasferiti o delegati alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ad essi aggiungendo tuttavia quelli già trasferiti ai comuni ed alle provincie dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

In sostanza, ne viene rivalutato per questa via il ruolo degli enti regione, come enti di programmazione dei trasporti in relazione ai singoli bacini territoriali, e di coordinamento di controllo e di impulso politico del loro esercizio e della loro gestione (da effettuarsi sia « in economia » dagli enti locali, sia mediante aziende speciali, sia infine in regime di concessione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5).

Da ultimo, egli tiene a sottolineare il ruolo specifico che viene ad assumere lo istituito « fondo nazionale » presso il Ministero del tesoro, per il ripiano dei disavanzi d'esercizio delle aziende di trasporto pubblico e private ai sensi dell'articolo 10, nonché lo stesso fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali istituito presso il Ministero dei trasporti a termini dell'articolo 11; mentre risulta estremamente utile, a suo giudizio, il collegamento con le specifiche leggi di finanziamento relative alla costruzione di metropolitane nelle città di Napoli, Roma e Torino, contemplato nell'articolo 13.

In conclusione, ritiene di poter proporre alla Commissione di esprimere il suo parere favorevole sul provvedimento, pur con le osservazioni che, in considerazione della delicatezza sotto lo stesso profilo costituzionale e dell'importanza del medesimo, dovranno inevitabilmente scaturire dal dibattito.

Il deputato Moschini, nel dichiarare in termini generali il giudizio positivo del gruppo comunista in merito al provvedimento e pur prospettando l'esigenza di ottenere una più ampia informazione per quanto attiene all'iter parlamentare dello stesso in considerazione della sua natura di legge-quadro, e quindi della pluralità dei centri istituzionali portatori di interessi che vengono ad essere coinvolti e disciplinati per esso — esigenza, a suo giudizio, tanto più rilevante, quando si abbia in considerazione il problema della riforma dell'ordinamento degli enti locali sul quale attualmente si sofferma l'attenzione politico-legislativa dei colleghi dello altro ramo del Parlamento — tiene comunque ad esprimere la propria perplessità in relazione alla prevista istituzione nella legge, presso ciascuna regione, di un fondo per il finanziamento degli interventi, sia per l'esercizio sia per gli investimenti, nel campo dei trasporti pubblici locali (giusta il combinato disposto dell'articolo 6, e dell'articolo 2, primo comma lettera c) del testo in esame). Tale fondo potrebbe infatti contrastare, nelle modalità pratiche della sua gestione, con gli obiettivi di razionalizzazione dei finanziamenti erogati agli enti locali o comunque agli organismi di esercizio dell'attività di pubblico trasporto la cui costituzione dovrebbe prevedersi anche in modo obbligatorio attraverso la legislazione regionale (in questo senso egli suggerisce una modifica al punto 5 dell'articolo 3).

Alcune perplessità egli esprime ugualmente in ordine alla formulazione delle norme attinenti al funzionamento dei comitati regionali di cui all'articolo 4, nonché alla mancata previsione, in seno all'articolo 10, della possibilità da parte delle regioni di ricorrere a forme di anticipazione sui fondi che verranno loro assegnati dal Ministero del tesoro.

Il deputato Bassetti, in riferimento all'articolo 10, tiene a rilevarne l'assoluta specificità nel contesto di legge-quadro del provvedimento, nell'ambito del quale, sostanzialmente, esso vuole rappresentare lo strumento di una politica di in-

dirizzo nel settore, che risponde tuttora ad una logica tipicamente centralistica e statale, e comunque estranea a quella propria di una qualsiasi « legge cornice » (finalizzata, unicamente, a fornire « criteri guida » per la legislazione regionale). Piuttosto, va esaltato il ruolo programmatico che gli enti regione vengono ad assumere nell'ambito di questo provvedimento: ruolo che potrebbe essere ostacolato dalla previsione perfino « annuale » dei programmi, contemplata al punto c) del primo comma dell'articolo 2, e che egli propone di sopprimere a favore di una programmazione unicamente pluriennale che possa valere ad una migliore organizzazione dei criteri di intervento nel settore dei trasporti pubblici locali. Ancora, egli ritiene deprecabile quella logica di « compensazione » tra il deficit di parte corrente e i deficit relativi alle spese in conto capitale che sembra, nei fatti, essere stata accolta nel testo in esame, per quanto riguarda i finanziamenti nel settore. Risulterebbe opportuno, a suo giudizio, operare in modo specifico e separato nelle due ipotesi alternative, oltretutto attivando i moduli già previsti, ad esempio, dall'articolo 9 della legge n. 281 del 1970, per quelle operazioni di razionalizzazione urbanistica che comportino, per l'appunto, investimenti nel settore dei pubblici trasporti.

Il deputato Bozzi, riallacciandosi alle considerazioni esposte dal collega Bassetti, propone di eliminare qualsiasi indicazione temporale dal testo in esame, con riferimento ai « programmi » elaborati dalle regioni ai sensi della lettera c) del primo comma dell'articolo 2, proprio al fine di rispettare l'autonomia istituzionale delle regioni medesime. Si chiede inoltre come mai non si sia previsto in modo esplicito l'esclusione dei trasporti aerei, ferroviari e marittimi dall'ambito delle competenze programmatiche delle regioni medesime, così come si contemplava invece con chiarezza nello articolo 3 della proposta di legge n. 37 unificata insieme a quella concorrente n. 1447 nel testo attualmente in esame.

Richiama, inoltre, la Commissione alla esigenza di attenersi, nella disamina del provvedimento, alla valutazione degli aspetti di rilevanza costituzionale del medesimo: su di essi soltanto intervenendo per esprimere, dunque, il proprio parere.

Dopo una precisazione del relatore Ferrari in merito alle procedure di regionalizzazione delle competenze relative ai rami ferroviari dismessi dal Governo centrale, in quanto non più ritenuti di competenza della rete nazionale, interviene il deputato Calice il quale tiene a rilevare preliminarmente come il problema di fronte al quale si trova la Commissione sia quello di assicurare la compatibilità e la coerenza del testo normativo in esame con il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, in materia di delega normale delle funzioni amministrative delle regioni agli enti locali, e con quello di cui all'articolo 25 del più volte ricordato decreto n. 616 del 1977 per quanto riguarda l'obbligatorietà dei consorzi istituiti fra i singoli comuni per l'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale. Nel merito del provvedimento tiene a sottolineare l'opportunità di integrare la ipotesi di « trasferimento » con quella della « delega » alle regioni delle funzioni statuali in materia di pubblici trasporti ai sensi dei decreti citati nel secondo comma dell'articolo 1; ciò al fine di assicurare sul piano istituzionale una migliore soluzione dei problemi attinenti, ad esempio, alla carenza di circa 3 mila chilometri di linee ferroviarie destinate, in prevalenza, ad assicurare una migliore organizzazione dei trasporti in ambito regionale. Egli si chiede, poi, come mai non si siano tenuti presenti, nella elaborazione di detta normativa, i moduli già previsti dagli articoli 9, 12 e 18 della legge n. 281 per assicurare il finanziamento degli interventi in sede regionale diretti al riequilibrio territoriale, nonché all'incentivazione di « piani di sviluppo specifici ».

Il deputato Vernola ricorda come nel recente convegno promosso dall'ANCI a

Viareggio sia stata ribadita da parte degli enti locali la volontà di opporsi a qualsiasi esproprio nella titolarità delle funzioni che essi esercitano in materia di pubblici trasporti, di contro a quanto sembra prevedersi con il disposto di cui all'ultima parte del secondo comma dell'articolo 1 del testo in esame. Ciò non toglie la possibilità di separare la « titolarità » dal momento dell'« esercizio » di quelle funzioni medesime: così da affidare la gestione e l'esercizio dei trasporti locali ad organismi opportunamente individuati, e dei quali andrebbe prevista anche in forma coatta la costituzione (sotto forma consortile o meno). Pone, quindi, interrogativi sul significato della delega prevista nel successivo terzo comma dell'articolo 1, e tiene comunque a prospettare alla Commissione i problemi che possono derivare dalla necessaria correlazione tra la normativa contenuta nell'articolo 10 e quella analoga, istitutiva di un fondo nazionale dei trasporti a sostegno delle aziende pubbliche, di cui alla cosiddetta « legge Stammati » di recente varata: problemi tanto più delicati, quando si considerino i profili della politica tariffaria dei pubblici trasporti inevitabilmente ad essi collegati.

Il deputato Bassetti, prendendo spunto da quanto testè riferito dal collega Vernola in merito alle conclusioni emerse in seno al convegno dell'ANCI, tiene ad evidenziare tuttavia la pericolosità di un eccesso di garantismo a favore degli enti locali minori rispetto alle dimensioni oggettivamente più ampie riferite ai problemi dell'organizzazione dei pubblici trasporti nei bacini territoriali: organizzazione che risente della vitalità del rapporto tra la città e la campagna sul quale si basa, in realtà — molto più che sul rapporto e sulla dialettica tra le diverse istituzioni — l'assetto sociale, economico e territoriale delle regioni. È a questa realtà, a suo giudizio, che occorre dunque fare concreto riferimento, certamente nel rispetto dell'autonomia dei singoli comuni (anche dei più piccoli), ma non privando gli enti regione delle capacità di pianificazione e di programmazione nel settore: per questo

contemperando la rigida metodologia individuata nel provvedimento-cornice ed attuata concretamente attraverso la programmazione, con la necessaria elasticità di gestione, da parte di tutti gli organismi locali interessati degli specifici programmi di trasporto (pur nei vincoli posti dalle regioni).

In questo quadro, gli appare oltremodo pericoloso l'eccesso di discrezionalità e di manovra settoriale che si conserva al Governo centrale attraverso il combinato disposto degli articoli 11 e 12 del provvedimento in esame.

Interviene, quindi, brevemente il relatore Ferrari, il quale propone alla Commissione di formulare un parere favorevole, tuttavia condizionato ad una revisione da parte della Commissione di merito, dell'intera normativa alla luce di direttive che andrebbero puntualmente qui formulate anche sulla base delle recenti risultanze emerse dal convegno di Viareggio.

Il Sottosegretario Degan, sottolinea come si sia inteso, attraverso questo provvedimento, recepire la normativa relativa al Fondo nazionale dei trasporti istituito dal ricordato decreto Stammati: al contempo mirandosi per esso ad individuare una legge-quadro in materia per le regioni, ed una concezione unitaria dei sistemi di trasporto locale che si ricollega, per quanto riguarda il problema delle ferrovie « in concessione », a quanto specificatamente disciplinato dalla legge n. 297 di quest'anno (con la previsione alternativa o di una loro soppressione, o di una loro integrazione nella rete statale, o infine di una delega alle regioni per l'esercizio delle funzioni ad esse relative: in conformità a quanto già disposto dal più volte ricordato decreto n. 616), e per quanto riguarda i canali di finanziamento, all'obiettivo di conseguire — attraverso il Fondo nazionale che li congloba — traguardi sostanzialmente omogenei. In questo senso egli sottolinea il rischio che si possa, attraverso modifiche poco felici dell'articolato, addivenire, in ossequio ad una mal pretesa autonomia, ad una nuova tripartizione finanziaria e di competenze:

tripartizione che farebbe venir meno gli obiettivi di razionalizzazione e di omogeneizzazione delle strutture di trasporto locale cui si richiamava il relatore nella sua illustrazione.

Su proposta del Presidente, la Commissione delibera, quindi, di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

Disegno di legge:

Provvedimenti urgenti per il funzionamento dei servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, adeguamento delle tariffe per le operazioni in materia di motorizzazione e modifiche alla legge 6 giugno 1974, n. 298 (Approvato dalla VIII Commissione del Senato) (2391) (Parere alla X Commissione).

Il relatore Ciannone riferisce ampiamente in merito alle finalità di riordino dell'organico degli uffici della direzione generale cui fa riferimento il provvedimento in oggetto, concludendo con l'invitare la Commissione ad esprimere parere favorevole.

A tale proposta si associano i deputati Canullo e Labriola, a nome rispettivamente del gruppo comunista e del gruppo socialista.

Dopo l'intervento del Sottosegretario Accili, il quale dichiara di condividere le considerazioni esposte dal relatore, la Commissione delibera all'unanimità di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.

Il Presidente, in relazione ai problemi emersi anche nel corso della seduta odierna con riferimento alle procedure di esame da parte della Commissione di progetti di legge-quadro, propone di tenere una riunione dell'Ufficio di presidenza per il pomeriggio di mercoledì della settimana prossima, alle ore 17. A tale proposta si associano i deputati Labriola, Vernola e Moschini.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,20.